

Cassazione civile. C'è successione legale del contratto quando i lavoratori interessati sono stabilmente coordinati tra loro

Azienda ceduta anche se passano solo i dipendenti

Angelo Busani

■ Si configura il **trasferimento di un ramo di azienda** nel caso in cui la cessione abbia a oggetto anche solo un gruppo di dipendenti, purché dotati di particolari competenze e che siano stabilmente coordinati e organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili; in presenza di questi elementi si realizza, pertanto, una **successione legale del contratto di lavoro**.

Sono queste le parole con le quali la Cassazione (sentenza 7121 del 12 aprile 2016) ha ritenuto

applicabile l'articolo 2112 del Codice civile (secondo cui in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano) a una fattispecie in cui un gruppo di lavoratori era stato riassunto da un nuovo appaltatore di servizi subentrato a un precedente il quale aveva provveduto al licenziamento di quegli stessi lavoratori.

Secondo la Cassazione, in altre parole, si ha un trasferimento di azienda quando il subentro del nuovo imprenditore al pre-

cedente ha come oggetto solo un gruppo coordinato di dipendenti (e non anche beni materiali e immateriali, contratti, crediti, debiti eccetera); il concetto di "azienda" ricorre perché anche in tal caso si è in presenza di una entità economica autonoma e organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conserva la sua identità.

Sul concetto di "trasferimento di azienda" ai fini dell'articolo 2112 del Codice civile, vi è inoltre un assai consolidato orientamento giurisprudenziale, se-

condo il quale questo trasferimento ricorre ogni qualvolta si abbia un mutamento nella titolarità dell'impresa, a condizione che si tratti di un complesso organizzato potenzialmente idoneo all'esercizio dell'impresa (Cassazione n. 123/1990, n. 4600/1987, n. 10348/2002): si deve trattare cioè di un complesso di beni e di rapporti unificati dalla volontà del titolare in vista dello scopo produttivo perseguito.

Per aversi "trasferimento d'azienda" è dunque sufficiente che vi sia il subentro del nuovo imprenditore in una struttura

organizzativa idonea all'esercizio dell'impresa: ciò che può verificarsi, anzitutto, per effetto di un contratto di cessione dell'azienda, ma anche di qualsiasi altra vicenda che provochi una successione nell'impresa: ad esempio, la successione di un imprenditore a un altro in un appalto di servizi (Cassazione n. 493/2005), il mutamento della titolarità di una concessione a seguito di un atto autoritativo della pubblica amministrazione (Cassazione n. 199/2008), il trasferimento che accada a seguito di successione ereditaria, legittima o testamentaria (Cassazione n. 17418/2005 e n. 28381/2006).

A. Bu.